



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI APRICENA

Avv. Angelo Raffaele Di Lella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 655/2009 R.G.A.C. promossa

574

, rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginio e Vittorio Nista e nel loro studio in Poggio Imperiale, via De Cicco n.32, elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, - Opponente -

CONTRO

* Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, - Opposto -

OGGETTG: opposizione ex lege 689/81.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza, il solo procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23/9/09, il sig. ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa della sospensione, per mesi

Ave. Angelo R. Di Cellis

Officio del Giudice di Pace di Apricena

due, della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente, della validità per l'espatrio (qualora autorizzata) del documento d'identità, portata da:

- decreto dell'Ufficio Territoriale dei Governo di Foggia Prot. n. 481/06/Area IV/NOT del 2/9/09 notificato il 21 successivo, emesso ex art. 75 DPR 309/90 e successive modificazioni, a seguito del rapporto n. 85/42 del 27/5/06 del CC di San Severo relativo ai sequestro di sostanza stupefacente effettuato in pari data nei confronti del composito e delle risultanze degli accertamenti di laboratorio effettuati dal LASS del Comando Provinciale dei CC di Foggia trasmessi all'UTG suddetto con nota n. 33/11-1 di prot. dell'8/7/06, dai quali risultava la sostanza sequestrata rientrare nella categoria "COCATNA"; il ricorrente a seguito di convocazione datata 12/1/09, effettuava in data 2/3/09 il colloquio previsto dall'art. 75 DPR 309/90 ed in pari data depositava note difensive.

li ricorrente, in punto di fatto, pur riconoscendo l'addebito mossogli, evidenziava che non aveva mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile sia dai punto di vista sociale che lavorativo; sosteneva, altresì, che la moderata quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza doveva indurre il Prefetto ad adottare il provvedimento di cui al comma 14 dell'art. 75; in punto di diritto, alligava che vi era stata una "......lnammissibile compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost....." dovuta al fatto che l'invito per effettuare il colloquio gli era pervenuto con racc. a.r. e non con apposito provvedimento prefettizio, come prescritto dai comma 4 del ridetto art. 75, e che, di più, detto invito era intervenuto a più di 32 mesi dalla contestazione originaria erfettuata dai Cc di San Severo, in violazione sempre dell'art. 75 comma 4 suddetto come modificato dalla L. 49/06, mentre tutto l'iter amministrativo si era concluso a più di 40 mesi, il 21/9/09, dalla contestazione de qua, "....al di là di ogni

Avv. Angelo R. Di Lella

Ufficio del Giudice di Pace di Apricena

ragionevole termine di durata......"; ha instato, quindi, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Giudice ha fissato, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione. L'opposto Prefetto di Foggia si è costituito in giudizio con l'invio in cancelleria e di una memoria difensiva, con la quale ha evidenziato la legittimità formale e sostanziale dei decreto impugnato, e della documentazione di rito che è stata acquisita insieme con quella prodotta dal ricorrente; non è seguita attività istruttoria e all'odierna udienza il procuratore di parte opponente ha chiesto che la causa fosse decisa e il giudice, all'esito delle suddette conclusioni, ha emesso la decisione dando lettura del dispositivo, al sensi dell'art. 23 deila legge 689/81 e della sentenza n.534/90 della Corte Costituzionale.

il ricorso è fondato e il provvedimento prefettizio adottato di sospensione per mesi due della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipoliente, della validità per l'espatrio (quaiora autorizzata) del documento d'identità va qui annullato con ogni conseguenza di legge.

Dalla documentazione in atti è dato evincere che il Prefetto di Foggia non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del DPR 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Invero, non essendosi il avvaiso della facoltà di cui all'art. 18 L. 689/81, il Prefetto di Foggia doveva adottare, entro 40 giorni dalla ricezione, avvenuta in data 8/7/06, degli esiti tossicologici effettuati sui campione sequestrato, se riteneva, come in effetti ha ritenuto, fondato l'accertamento, "apposita ordinanza" con cui si convocava la persona segnalata per effettuare il colloquio a seguito dei quale si dovevano valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per la formulazione

Avo. Angelo R. Di Lello

Ufficio del Giudice di Pace di Apricena

dell'invito, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, "a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto ai comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116".

Ora, pur sottacendo sul fatto che la convocazione per effettuare il colloquio non presenta minimamente i requisiti di una "ordinanza apposita", l'invito essendo stato predisposto sotto forma di una mera lettera raccomandata a,r., pur sottacendo sul fatto che la stessa "apposita ordinanza" nulla dice sulla fondatezza dell'accertamento (a nulla può valere a questi fini che, predisposto il colloquio, "implicitamente" si sia ritenuta quella fondatezza), risulta evidente che nella ridetta convocazione, se da un lato correttamente è indicato, ex art. 75, comma 4 utima parte, che la mancata presentazione al colloquio avrebbe comportato l'irrogazione delle sanzioni previste dallo stesso art. 75, dall'altro manca del tutto l'avvertimento, previsto dal medesimo comma, che "avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato"; questa omissione ha certamente comportato una lesione del diritto di difesa dell'odierno opponente che avrebbe potuto far valere, in quella prima sede, le sue ragioni.

Ed ancora, pur non essendo perentorio il suddetto termine di 40 giorni dalla ricezione dei campioni analizzati per l'emanazione della su ricordata "apposita ordinanza", va comunque qui sottoilneato che risulta davvero incomprensibile, né giustificabile né giustificato (l'opposto Prefetto non ha speso una sola parola al riguardo) che, a fronte di una ricezione di tutti gli atti in data 8/7/06, quella emanazione sia avvenuta a distanza di 2 anni e mezzo in data 12/1/09: tenera

Avv. Angelo R. Di Lella

чуны нег узнатсе от часе от Аргисопо

in sospeso per tutto quel tempo la posizione "giuridica e amministrativa" dell'odierno opponente è risultato davvero inqualificabile da parte del Prefetto che, tra l'altro, per questi procedimenti è dotato dell'apposita Area IV/NOT.

Deve quindi qui rilevarsi l'illegittimità del provvedimento prefettizio di sospensione per mesi due della patente di guida, della licenza di porto d'armi, dei passaporto e di ogni altro documento equipollente, della validità per l'espatrio (qualora autorizzata) dei documento d'identità emanato a carico di che, pertanto, va annuliato; deve, di conseguenza, ordinarsi all'amministrazione emittente di cancellare, a proprie cure e spese, il provvedimento da documenti e pubblici registri.

La natura della presente controversia costituisce giusto motivo per

Avv. Angelo R. Di Lella

Di Lella

Officio del Giudice di Pace di Apricena

compensare le spese di ilte.

Per questi motivi

- Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Apricena, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con atto depositato il 23/9/09, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie il ricorso;
- b) compensa tra le parti le spese del gludizio.

Apricena, Il/16/9/10

IL CANDELLERAND

REPORT OF SALAND HARONS

Il Giudice di Pace

VIL CANCELLIERE

Area Fore of the Experience Cha

Avv. Angelo R. Di Lellet